

menzione del conto dei profitti e delle perdite, la mancanza di ogni esplicito riferimento alla possibilità di ricorrere all'accertamento catastale, il puro e semplice rinvio alla tassazione dei redditi di impresa in sede Irpef, fanno immediatamente pensare ad una disciplina del tutto uniforme dell'accertamento dei redditi delle persone giuridiche, indipendentemente dalla loro diversa fonte o natura; e ciò sulla base delle norme del titolo V del D.P.R. 597. L'art. 52 di questo decreto riafferma, appunto, il principio della determinazione analitica del reddito in base alle risultanze del conto profitti e perdite. Il suo comma 2 sembra aprire la possibilità di un calcolo su base catastale, dei redditi provenienti dall'agricoltura, sia pure solo relativamente ai terreni non strumentali per l'esercizio dell'impresa e cioè ai terreni agricoli posseduti da società di capitale esercenti in via principale attività non agricole. Ma tutto il comma appare poi privato di ogni efficacia per la generalità dei soggetti passivi dell'Irpeg, grazie al disposto dell'art. 40 D.P.R. 597 (esteso praticamente a tutte le società dal comma 2 dell'art. 5 D.P.R. 598) il quale stabilisce che i redditi di tutti gli immobili posseduti da società di persone non sono considerati redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa.

A questo punto sembrerebbe perciò chiaro che in nessun caso potrebbe verificarsi l'ipotesi, espressamente prevista come abbiamo più volte ricordato dai numeri 5 e 6 dell'art. 3 della legge delega, di determinazione, in sede Irpeg, dei redditi dominicale ed agrario sulla base delle tariffe d'estimo; e sarebbe perciò altrettanto chiara l'illegittimità costituzionale della normativa stabilita dal legislatore delegato.

L'ultima conseguenza, quella dell'incostituzionalità, non sembra sia stata finora tenuta adeguatamente in considerazione. È stato invece notato, sia pure nel contesto di un discorso sulle società di persone (13), che esiste un'antinomia fra la parificazione dei redditi fondiari delle società ai redditi di imprese e la determinazione di tali redditi in sede Ilor. Nel nostro caso, se veramente la disciplina dell'Irpeg fosse tale da portare alla disapplicazione del metodo di accertamento dei redditi su base catastale, non si comprenderebbe come tutto ciò possa conciliarsi con il combinato disposto del comma 5 dell'art. 4 e del comma 5 dell'art. 6 del D.P.R. 599, da cui si evince che esistono senz'altro redditi fondiari accertabili come tali a carico

---

(13) E. ANTONINI, *op. cit.*, p. 107 ss.